



COMUNE DI COMUNANZA (AP)

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA COMUNALE

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 36 DEL 19-05-20**  
-----

**OGGETTO:**

**SERVIZIO IN EMERGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI - RINNOVO CONVENZIONE.**

-----  
L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 18:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

<b>CESARONI ALVARO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>GIONNI DOMENICO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>DE SANTIS MIRELLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PERUGINI FRANCESCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>ANTOGNOZZI ALBERTO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>

=====

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE DR. CARDINALI MARISA  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'Articolo 1 del Codice della Strada: *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguitate dallo Stato”* e a garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, Testo Unico in materia di “tutela ambientale” e, in particolare, dell'art. 192 che sancisce il “divieto di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo”, dell'art. 256 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” e dell'art. 239 che disciplina i principi e il campo di applicazione degli interventi di “pulitura” e ripristino ambientale.
- che l'Ente - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti o altri eventi.
- che l'art. 161, comma 2, prescrive al conducente del veicolo, in caso di sversamento accidentale, l'adozione delle cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito nonché, al successivo comma 3, l'obbligo di “informare l'ente proprietario della strada o un organo di Polizia”, con ciò garantendo l'esecuzione della “pulitura” dell'area dell'evento.
- che in un quadro di consolidato orientamento giurisprudenziale, anche recentissime sentenze della Corte Suprema di Cassazione hanno individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per lesioni o peggio, derivanti all'utenza mobile “dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade”.
- che la natura e le caratteristiche di servizi indicati in oggetto necessitano di una specifica struttura imprenditoriale volta ad assicurare sia la tempestività e l'adeguatezza tecnica dell'intervento in caso di incidente, che la legittimazione necessaria a ottenere il recupero del costo degli interventi stessi posto a carico delle Compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti.
- che il soggetto affidatario della concessione dovrà garantire il servizio di ripristino della sicurezza della circolazione e di reintegra delle matrici ambientali, per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo, anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, in quanto verrebbe a determinarsi una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all'Ente proprietario della strada;
- che le modalità e le condizioni che regolano l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell'area interessata da

incidente, unitamente al fatto che lo stesso è eseguito senza oneri a carico dell'Ente, rispondono al principio di celerità, adeguatezza ed economicità dell'azione amministrativa, in relazione al fine pubblico che si intende perseguire.

**Considerato:**

- che codesta Amministrazione grazie alla sottoscrizione di apposita convenzione per la concessione del *servizio di ripristino* con la società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, appurava la proficuità dell'affidamento e nell'esecuzione della medesima ne accertava l'efficacia dell'operatività;
- che nel corso dell'esecuzione della menzionata convenzione “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” ha operato con diligenza e professionalità sulla rete stradale di competenza dell'Ente di Comunanza, adempiendo puntualmente agli impegni contrattualmente assunti, mostrando partecipazione e senso civico, nella risoluzione di problematiche attinenti alla compromessa regolarità della circolazione stradale, finanche oltre la sfera del post incidente;
- che previa verifica secondo atti in ufficio, in capo alla società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”, permangono i requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'impossibilità di indire in tempi rapidi una nuova gara per l'affidamento di detto servizio e che la proroga contrattuale risulta obiettivamente vantaggiosa per l'Ente consentendo, da un lato, la continuità delle prestazioni in oggetto e, dall'altro, un notevole risparmio in relazione ai costi che deriverebbero qualora il servizio stesso fosse condotto, come in passato, durante l'orario di lavoro dal personale operaio dell'Ente e, fuori del normale orario di lavoro, dalle squadre di reperibilità tecnica;

**Visto** l'art. 3, lett. vv) del D. Lgs. 50/2016, rubricato “Concessione di Servizi”, il servizio in oggetto prevede quale unica controprestazione lo sfruttamento economico del medesimo;

**Visto** che il valore stimato della proroga del servizio, calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare sulle strade di competenza dell'Ente e del valore medio dei risarcimenti erogati dalle compagnie di assicurazione a fronte di detti interventi (circa 500,00 euro al netto di IVA), è complessivamente inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa;

**Visto** quanto disposto dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale questo Ente può procedere alla proroga del contratto per il periodo necessario all'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione del servizio di cui trattasi;

**Accertato** che il citato servizio non prevede oneri a carico dell'Ente.

**Considerato** che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visti** i pareri espressi in calce riportati e formulati dai Dirigenti sotto indicati ognuno per la parte di competenza, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Con** voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) **di considerare** le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
- 2) **di prorogare** l'affidamento del servizio a “**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**”, con sede in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 - 00133 Roma (RM), C. F. e P. IVA 09164201007, con le modalità e alle condizioni contenute nella “Convenzione” che - allegata sotto la lettera “A” - costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
- 3) **di dare atto** che il servizio è concesso per ulteriori 4 anni;
- 4) **di autorizzare** il Dirigente del Servizio di Polizia Locale Gionni Domenico alla sottoscrizione della predetta “Convenzione”;
- 5) **di dare atto che** il servizio avrà ad oggetto l'esercizio delle tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali, post incidente stradale, più precisamente:
  - **“intervento standard”**, ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
  - **“interventi con perdita di carico”**, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;
  - **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
- 6) **di dichiarare** - con separata e unanime votazione favorevole - nell'interesse del Comune, la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.

ESCE L'ASSESSORE DE SANTIS MIRELLA: PRESENTI N. 4.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente  
F.to CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale  
F.to CARDINALI MARISA

=====

**PARERI DI REGOLARITA'**  
**(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.**  
**267/2000)**

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 19-05-020

Il Responsabile del Servizio  
F.to GIONNI DOMENICO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 19-05-020

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE SANTIS MIRELLA

---

**Certificato di pubblicazione**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-07-2020 al 29-07-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 30-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARDINALI MARISA

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 14-07-20 Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

---

-----  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[ ] E'stata comunicata, con lettera n. 5684 in data 14-07-20 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n.267/2000;

**Esecutività**

- è divenuta esecutiva il giorno 19-05-2020

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);  
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale  
F.to CARDINALI MARISA

---

-----  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale  
CARDINALI MARISA